



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 43**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2012.**

L'anno **duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	SOAVE Sergio		X
2.	MOTTA Antonio	X	
3.	ALBERTINI Laura	X	
4.	BOGLIONE Francesco	X	
5.	BONETTO Claudio	X	
6.	BONINO Carmine	X	
7.	BRIZIO Federica	X	
8.	OCCELLI Maurizio	X	
9.	CARENA Catterina	X	
10.	CIFANI Elisabetta	X	
11.	D'ALESSANDRO Fulvio	X	
12.	DANIELE Giacomo	X	
13.	FERRARO Ottaviano	X	
14.	GHIONE Guido	X	
15.	GOSIO Massimiliano	X	
16.	GRINDATTO Luca	X	
17.	PORTOLESE Pasquale	X	
18.	RACCA Marco		X
19.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
20.	TESIO Sergio	X	
21.	TOMATIS Mario	X	

Sono presenti gli Assessori:

TORTONE Osvaldo, PITTAVINO Silvio, CUSSA Claudio, PIOLA Gianpiero, PAONNE Marco.

Assiste il Segretario Generale: SOFFIENTINI Genziana.

Il dott. MOTTA Antonio nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2012.**

Su relazione dell'Assessore Gianpiero PIOLA.

Premesso che:

- Con il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, è stata anticipata in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza 1.1.2012;
- L'art. 13 comma 6 del predetto decreto, come successivamente modificato, prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e che i comuni possono modificare, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali;
- La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.5.2012 ha chiarito che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;
- E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ed alle fattispecie a queste assimilate nei regolamenti, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri istituti comunque denominati, ed alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- L'art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- L'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 prevede che l'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- L'art. 13 comma 10 D.L. 201/2011 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale sino ad un massimo di euro 400,00;
- Si ritiene opportuno prevedere un'ulteriore maggiorazione di euro 50,00 (non cumulabile con la maggiorazione descritta nel punto precedente) per ogni figlio portatore di handicap senza limiti di età purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quale fattispecie meritevole di specifica tutela;
- Si ritiene opportuno prevedere l'aliquota ridotta allo 0,40 per cento e l'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale anche nei casi previsti dall'art. 11 Regolamento IMU;
- Si ritiene opportuno specificare che viene prevista un'aliquota agevolata per le unità abitative possedute ed assegnate dall'A.T.C. a residenti in Savigliano e relative pertinenze, e per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione

principale dei soci, e relative pertinenze; in particolare a tali immobili verrà applicata un'aliquota pari alla differenza tra l'aliquota prevista per gli immobili locati diminuita della quota di spettanza dello Stato.

- L'art. 13 comma 17 D.L. 201/2011 prevede la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo sulla base della differenza del gettito stimato ad aliquota di base;
- Si è reso necessario determinare le aliquote come segue, anche in ragione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica previste dal D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in L. 7.8.2012 n. 135 e s.m.i.;
- Il D.L. 10.10.2012 n. 174 in vigore dall'11.10.2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ha modificato l'art. 13 comma 12 bis D.L. 201/2011 stabilendo che i comuni possono approvare o modificare il regolamento o la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il 31.10.2012;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Circolare 18.5.2012 n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e s.m.i.;

Visto il D.L. 10.10.2012 n. 174;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

1) l'approvazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria con decorrenza 1.1.2012, delle seguenti aliquote e detrazioni:

- L'aliquota di base dell'imposta è aumentata allo 0,91 per cento.
- L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e fattispecie assimilate.
- L'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133.
- L'aliquota è aumentata all'1,06 per cento per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5.
- L'aliquota è aumentata allo 0,96 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali D/1 e D/8.
- L'aliquota ridotta allo 0,40 per cento e l'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale anche nei casi previsti dall'art. 11 Regolamento IMU;
- L'aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le unità immobiliari locate "a canoni concordati", alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431.
- L'aliquota pari alla differenza tra l'aliquota prevista per gli immobili locati diminuita della quota di spettanza dello Stato per le unità abitative possedute ed assegnate dall'A.T.C. a residenti in Savigliano e relative pertinenze, e per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci, e relative pertinenze;
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale sino ad un massimo di euro 400,00.

- E' prevista un'ulteriore maggiorazione di euro 50,00 (non cumulabile con la maggiorazione descritta nel punto precedente) per ogni figlio portatore di handicap senza limiti di età purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quale fattispecie meritevole di specifica tutela.

2) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Consiglieri comunali avendo chiesto la parola e avuta, intervengono siccome risulta dalle dichiarazioni registrate e conservate su supporto magnetico, ai sensi dell'art. 63 – 3° comma – del Regolamento del Consiglio Comunale, successivamente riportate a verbale, il quale formerà oggetto di separata trascrizione e verrà allegato all'originale della presente deliberazione.

ENTRANO SINDACO E RACCA Marco (19 + 2) = 21

ENTRA RAVERA Chiara

Il Consigliere Gosio propone di emendare il settimo capoverso della proposta relativo alle unità immobiliari locate a canoni concordati e di sostituire "0,50" con "0,57". In seguito alla discussione ritira tale emendamento e si associa alla proposta formulata dal gruppo "PDL"

Il Gruppo Consiliare "PDL" propone di emendare la proposta di deliberazione in oggetto nel seguente modo:

- inserire al quarto capoverso del dispositivo della proposta relativo all'aliquota dell'1,06%, anche le unità immobiliari destinate a supermercati e grande distribuzione (D8)
- sostituire, al settimo capoverso del dispositivo relativo alle unità immobiliari a canoni concordati la dicitura "0,60" al posto di "0,50".
- Istituire una categoria soggetta ad una riduzione dello 0,02 % dell'aliquota base composta dalle categorie catastali C1, C3 ,Terreni CDD.

Il Presidente mette in votazione l'emendamento proposto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 21  
Votanti: 21  
Voti favorevoli: 5 (RUBIOLO Piergiorgio, BONETTO Claudio, BRIZIO Federica, OCCELLI Maurizio, GOSIO Massimiliano)  
Voti contrari: 13 (SOAVE Sergio, TOMATIS Mario, ALBERTINI Laura, CIFANI Elisabetta, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Ottaviano, DANIELE Giacomo, BONINO Carmine, TESIO Sergio, D'ALESSANDRO Fulvio, MOTTA Antonio, GRINDATTO Luca, BOGLIONE Francesco)  
Voti astenuti: 3 (GHIONE Guido, RACCA Marco, CARENA Catterina)

#### DELIBERA

- di non approvare l'emendamento presentato dal Gruppo PDL.

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione.

=====

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

favorevole

19.10.2012

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

---

per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

favorevole

19.10.2012

IL RESPONSABILE: f.to NICOLA

---

per quanto riguarda la conformità legale esprime parere:

favorevole

22.10.2012

IL SEGRETARIO GENERALE: f.to SOFFIENTINI

---

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 21

Votanti: 21

Voti favorevoli: 13 (SOAVE Sergio, TOMATIS Mario, ALBERTINI Laura, CIFANI Elisabetta, PORTOLESE Pasquale, FERRARO Ottaviano, DANIELE Giacomo, BONINO Carmine, TESIO Sergio, D'ALESSANDRO Fulvio, MOTTA Antonio, GRINDATTO Luca, BOGLIONE Francesco)

Voti contrari: 8 (GOSIO Massimiliano, RUBIOLO Piergiorgio, OCCELLI Maurizio, BONETTO Claudio, BRIZIO Federica, GHIONE Guido, RACCA Marco, CARENA Catterina)

Voti astenuti: ===

## D E L I B E R A

l'approvazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria con decorrenza 1.1.2012, delle seguenti aliquote e detrazioni:

- L'aliquota di base dell'imposta è aumentata allo 0,91 per cento.
- L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e fattispecie assimilate.
- L'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133.
- L'aliquota è aumentata all'1,06 per cento per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5.
- L'aliquota è aumentata allo 0,96 per cento per le unità immobiliari censite nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali D/1 e D/8.
- L'aliquota ridotta allo 0,40 per cento e l'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale anche nei casi previsti dall'art. 11 Regolamento IMU;
- L'aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le unità immobiliari locate "a canoni concordati", alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431.
- L'aliquota pari alla differenza tra l'aliquota prevista per gli immobili locati diminuita della quota di spettanza dello Stato per le unità abitative possedute ed assegnate dall'A.T.C. a residenti in Savigliano e relative pertinenze, e per le unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale dei soci, e relative pertinenze;

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale sino ad un massimo di euro 400,00.
- E' prevista un'ulteriore maggiorazione di euro 50,00 (non cumulabile con la maggiorazione descritta nel punto precedente) per ogni figlio portatore di handicap senza limiti di età purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, quale fattispecie meritevole di specifica tutela.

2) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL PRESIDENTE  
F.to MOTTA Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **14 NOVEMBRE 2012**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana

**INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI**

In data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

SAVIGLIANO, **14 NOVEMBRE 2012**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
\_\_\_\_\_

**DIVENUTA ESECUTIVA**

In data \_\_\_\_\_, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267);

In data **24 NOVEMBRE 2012**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SOFFIENTINI Genziana